



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
Comuni del Cratere

DETERMINAZIONE congiunta n. 8 del 02/10/2017

OGGETTO: Presa d'atto di parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila sulla corretta individuazione degli interventi di cui all'art. 67 *quater*, comma 5 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

**Il Titolare e dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila
e
il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

Visto l'art. 67 *quater*, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 5 secondo cui “ *In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila, alle unita' immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e' riconosciuto un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile,*”

Visto l'art. 11, comma 7-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125 che ha esteso anche ai centri storici dei Comuni del Cratere le previsioni di cui al sopra citato art. 67 *quater*, comma 5 stabilendo che “ *Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gia' oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile.*”

Rilevata la necessità di garantire la legittima applicazione della normativa sopra richiamata, con particolare riferimento alla possibilità di riconoscere, nel contributo statale, anche gli interventi complementari a quelli strutturali e propedeutici ovvero funzionalmente connessi alla loro esecuzione;

Considerata la richiesta di parere formulata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila dagli Uffici Speciali in data 29/06/20187, prot. USRA 7448 e prot. USRC 3376, (**allegato 1**), circa la corretta applicazione delle disposizioni normative sopra richiamate;

Tenuto conto del parere (**allegato 2**) reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila prot. 26720 del 26/08/2017, cs. 1669/17;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione del presente atto ad opportuno e formale recepimento del suddetto parere;

DETERMINANO

- **di prendere atto**, tramite il presente provvedimento, del parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila prot. 26720 del 26/08/2017, cs. 1669/17, allegato, al fine di consentire l'allineamento procedurale tecnico ed amministrativo in conformità ai contenuti interpretativi dello stesso nell'ambito dello svolgimento delle istruttorie sulle pratiche inerenti alla ricostruzione post sisma 2009 in Abruzzo.

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della Città Dell'aquila**

Ing. Raniero Fabrizi



**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per
la Ricostruzione dei Comuni del
Cratere**

~~*Dott. Paolo Esposito*~~



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione
Comuni del Cratere

	2017	PARTENZA
Prot. n.	3376	Del 29/06/2017



Avvocatura Distrettuale
dello Stato di L'Aquila
aquila@mailcert.avvocaturastato.it
Complesso monumentale di S. Domenico

Oggetto: richiesta di parere sulla corretta individuazione degli interventi di cui all'art. 67^{quater}, comma 5 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione di L'Aquila (USRA) e dei Comuni del Cratere (USRC) sono a richiedere il parere di codesta Avvocatura distrettuale dello Stato in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di legge di seguito riportate.

Si fa riferimento, in particolare, al comma 5 dell'art. 67^{quater}, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, Capo X bis (legge Barca):

- In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e' riconosciuto un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

La previsione contenuta nella suddetta norma ed espressamente riferita al centro storico della città di L'Aquila è stata successivamente estesa anche ai centri storici delle frazioni del Comune dell'Aquila e degli altri Comuni del Cratere con l'entrata in vigore del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, che all'art. 11, comma 7 *bis* ha espressamente sancito quanto segue:

Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all'articolo 67-^{quater}, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
Comuni del Cratere

La finalità del legislatore, espressa nell'*incipit* di entrambe le norme sopra riportate, è chiaramente volta alla salvaguardia del patrimonio urbanistico ed al recupero funzionale degli immobili ubicati nei centri storici della città dell'Aquila, di quelli delle sue frazioni e dei centri storici dei borghi abruzzesi.

Occorre tuttavia rilevare che nella formulazione della stessa norma il legislatore ha espresso in maniera puntuale gli interventi ammissibili ai fini del riconoscimento del contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico delle fattispecie richiamate (unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ubicate nel centro storico del Comuni di L'Aquila, nei centri storici delle frazioni del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere) ma detta disposizione, se interpretata secondo un criterio meramente letterale, finisce con l'avere una portata applicativa apparentemente non conciliabile con la *ratio* sottesa alla sua stessa previsione, appunto, la tutela del particolare valore del centro storico dell'Aquila e dei centri storici delle frazioni della città di L'Aquila e dei centri storici dei Comuni cratere.

A ciò deve aggiungersi che l'interpretazione letterale troverebbe una oggettiva difficoltà attuativa, in quanto potrebbero risultare esclusi dal finanziamento statale, gli interventi che si pongono in rapporto di complementarità con quelli strutturali, perché propedeutici alla loro esecuzione o perché connessi ai medesimi a livello funzionale (ad esempio impianti, interventi di ripristino di pavimenti, tramezzi e tutte le finiture rimosse per potere intervenire sulle strutture).

Pertanto, al fine di consentire il concreto perseguimento delle finalità di valorizzazione enunciate dal legislatore, l'applicazione della previsione di cui all'art. 67^{quater}, comma 5 del dl 83/2012 dovrebbe essere ispirata ad un criterio interpretativo logico giuridico di tipo estensivo che riconduca nell'ambito delle lavorazioni consentite, conteggiabili ai fini del riconoscimento del contributo, anche quelle complementari agli interventi strutturali, propedeutiche e/o connesse funzionalmente.

Si chiede, pertanto, a codesta Avvocatura dello Stato se, alla luce delle considerazioni esposte, possa legittimamente procedersi alla applicazione dell'art. 67^{quater}, comma 5 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo il criterio interpretativo logico giuridico di tipo estensivo sopra rappresentato.

Al fine di facilitare ogni opportuno riscontro è allegata alla presente, in stralcio, la normativa sopra richiamata e di cui alle leggi sotto indicizzate:

- decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, Capo X bis;
- decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione di L'Aquila
Ing. Rainero Fabrizio



Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Dott. Paolo Esposito



ALLEGATO 2 ALLA
DETERMINAZIONE CONGIUNTA
N. 8 2/10/17



Avvocatura Distrettuale dello Stato
L'Aquila

ALL'USRA - L'AQUILA

ALL'USRC - FOSSA

OGGETTO - RICHIESTA DI PARERE SULLA CORRETTA
INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 67 QUATER, COMMA 5,
D.L. 22.6.2012, N. 83, CONV. IN L. 7.8.2012, N. 134 - CS. 1669/17 - AVV.
PATELLA

Con nota congiunta n. 07448 (USRA) e n. 3376 (USRC) del 29.6.2017 codesti Uffici chiedono di conoscere il pensiero di questa Avvocatura in ordine al taglio interpretativo da dare alla normativa in oggetto, rappresentando che una interpretazione meramente letterale del dato normativo de quo finirebbe con lo svilire la sua *ratio*. In concreto, la normativa in esame prevede che nei centri storici interessati dal sisma del 2009 le unità immobiliari diverse da quelle adibite a prima abitazione possano godere di contributo per interventi sulle strutture, sugli elementi architettonici esterni e sulle parti comuni dell'edificio. La norma non prevede

contribuzione alcuna per interventi di altra natura, quali, ad esempio, interventi su impianti, su pavimenti, su tramezzi e quant'altro. Di qui la preoccupazione di codesti Uffici i quali si trovano spesso alle prese con unità immobiliari su cui è possibile "strutturalmente" intervenire solo previo intervento su altre parti complementari, escluse dal contributo.

La Scrivente ritiene che, al fine di dare compiuta risposta al quesito a lei sottoposto, non possa prescindere dalla considerazione di quella che è la *ratio* generale che ha ispirato il legislatore nell'emanare, a partire dal 2009, l'intera normativa in materia di ricostruzione a seguito del sisma, *ratio* che non è solo quella di agevolare la popolazione terremotata nel pronto rientro nelle proprie abitazioni, ma che è anche quella di assicurare la ripresa socio-economico-culturale delle zone colpite dal sisma, con particolare attenzione alle zone di pregio storico. Se così è, non può revocarsi in dubbio che il taglio interpretativo da dare alla normativa disciplinante la materia non debba perdere di vista quelli che sono gli effettivi e sostanziali obiettivi postisi dal legislatore. In concreta attuazione di detti principi, pare a questa Avvocatura di poter affermare che nei casi in cui l'intervento strutturale meritevole di contributo risulti tecnicamente e materialmente possibile solo previo intervento su parti complementari, sia cioè propedeutico ovvero funzionalmente connesso rispetto all'intervento strutturale, non v'è motivo per negare, anche con riguardo a dette parti, il contributo. Negare, invero, il contributo potrebbe compromettere irreversibilmente l'intervento strutturale, con evidenti ricadute sull'obiettivo del legislatore, che è quello di conseguire la ripresa dei centri storici. Si concorda pertanto con il taglio interpretativo dato alla normativa da codesti Uffici, come emerge dalla lettura della nota in riscontro.

Ovviamente, nei diversi casi in cui non vi sia la propedeuticità ovvero la connessione funzionale di cui sopra si è detto, non v'è spazio per il riconoscimento di contributi diversi da quelli letteralmente indicati nella normativa riportata in oggetto, sussistendo, in tali ipotesi, una situazione di indipendenza e di autonomia sostanziale tra le diverse parti componenti l'unità immobiliare interessata.

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

(Filippo Patella)

